



REPUBBLICA ITALIANA
COURT OF CASSATION
COURT OF APPEALS

"ADLAS"

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

21563 10

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	MERONE	Presidente	
Dott. Giovanni	CARLEO	Consigliere	R.G.N. 658/06
Dott. Aurelio	CAPPABIANCA	Consigliere	1050
Dott. Paolo	D'ALESSANDRO	Consigliere	Cron. 21563
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.	Rep.
ha pronunciato la seguente:			c.c. 30/04/10

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv. Eva Castagnoli e dall'avv. Egidio Romagna, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via Mario Savini n. 7;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso di essa domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 163/66/05, depositata il 26 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l'appello di

3767
70



[redacted] avvocato, gli ha negato il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998 e 1999.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato con successiva memoria.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il contribuente censura la sentenza d'appello per vizio di motivazione; con il secondo motivo, denuncia la violazione della normativa istitutiva dell'IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il terzo motivo, deduce l'incompatibilità dell'IRAP con la normativa comunitaria.

Il ricorso è infondato perché, pur essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata non conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia - secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007) -, nondimeno essa contiene un inequivoco accertamento di fatto in ordine alla sussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, per essersi avvalso il contribuente



essersi avvalso il contribuente di un lavoratore dipendente, definito nel ricorso per cassazione, che riporta un passo del ricorso introduttivo, "una sola apprendista part time", accertamento che non è oggetto di censura, e che rende il dispositivo conforme a diritto.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 3 ottobre 2006 in causa C-475/03, ha stabilito che l'art. 33 della sesta direttiva IVA del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/Cee, come modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991 n. 91/680/Cee, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il ricorso, in conclusione, previa correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., va rigettato.

Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 30 aprile 2010.

Il Consigliere estensore

(Antonio Greco)

Il Presidente

(Antonio Merone)

IL CANCELLIERE *a*

Ornella ...

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 APRILE 2010

IL CANCELLIERE *a*